

Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

Art. 14

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)(1)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

- a)** la prevenzione degli incendi;
- b)** la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c)** l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d)** l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e)** il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f)** le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g)** le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h)** l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i)** le industrie qualificate come insalubri;
- j)** le misure di contenimento energetico.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2009